

Trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute: le risposte ai quesiti dell'Agenzia delle entrate

Come deve essere compilata la comunicazione in caso di fatture “**cointestate**”? È possibile integrare e rettificare la comunicazione dei “*dati fattura*” oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento? Sono alcuni dei dubbi sollevati dai professionisti e dalle associazioni di categoria in merito alla trasmissione telematica alle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, a cui l'Agenzia fornisce risposte e chiarimenti con la [risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017](#).

Cosa fare in caso di errori

L'Agenzia delle Entrate precisa che per ravvedere l'omesso o errato adempimento comunicativo è consentito l'invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa, **anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento**.

Chiarimenti anche sui tempi

Il documento di prassi conferma che la comunicazione dei dati riferiti alle “*fatture emesse*” **deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento**. Per esempio, la comunicazione “*dati fattura*” riferita al primo semestre dell'anno 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la data rientrante in quel semestre. Inoltre, la risoluzione chiarisce che, nel caso in cui il contribuente, appartenente alla categoria degli autotrasportatori, si avvalga della

facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione dei dati di tali fatture farà riferimento alla data di registrazione.

Le fatture “cointestate”

Cosa succede nel caso di fatture “cointestate”? **L'Agenzia ritiene non plausibile l'emissione di una fattura “cointestata” verso un cessionario/committente soggetto passivo IVA (B2B).** Nel caso, invece, di una fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione “*Identificativi Fiscali*” andrà effettuata riportando i dati di **uno solo dei soggetti**. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 luglio 2017)

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 87 E del 5 luglio 2017](#), con oggetto: Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Ulteriori chiarimenti – Art. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Primi chiarimenti – [Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225](#)

Per saperne di più:

[Link alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017](#), con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell'obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015 n. 127 – Primi chiarimenti – [Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L.](#)

[01/12/2016, n. 225](#)

[Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017:](#) «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»